



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1792 del 19 maggio 1998 (come modificata dalla d.G.R. 30 aprile 2003, n. 1200)

Oggetto: Decreto ministeriale 5 febbraio 1998

Primi indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività (pubblicata in BURV 16 giugno 1998, n. 53)

L'Assessore alle politiche ambientali riferisce quanto segue.

È stato pubblicato sul suppl. ord. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998, n. 88, il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 relativo a «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 17 aprile scorso, incredibilmente senza prevedere un adeguato periodo transitorio al fine di non bloccare le attività legittimamente in essere, individua i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati, sia come materia prima che come combustibile, in regime semplificato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione comporta l'abrogazione, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, (art. 11, comma 3), del d.m. 5/9/1994 ed del d.m. 16/1/1995, recanti norme tecniche per il riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per il recupero di energia.

Per i rifiuti pericolosi avviati al recupero i suddetti decreti ministeriali mantengono la loro validità fino all'emanazione di un futuro provvedimento amministrativo di attuazione.

Alla luce delle intervenute nuove disposizioni, si ravvisa la necessità di assumere un provvedimento che, sia pur in modo sintetico, effettui una ricognizione esemplificativa dei contenuti maggiormente salienti delle stesse; appare altresì indispensabile fornire alcuni chiarimenti, in specie tenuto conto degli effetti, inaspettati e talora paradossali, correlati alla immediata entrata in vigore del d.m. 5/2/1998. A tale proposito, basterebbe solo pensare all'eventualità che, in assenza di un regime transitorio che consenta ai soggetti interessati di munirsi delle necessarie previste autorizzazioni, i rifiuti a tutt'oggi legittimamente assoggettati alla disciplina in tema di residui riutilizzabili possano essere avviati, nella migliore delle ipotesi, a smaltimento definitivo in discariche controllate, vanificando, di fatto, le pregevoli finalità di facilitare e massimizzare il recupero dei rifiuti.

Invero, numerose attività che, legittimamente e per lungo tempo, hanno effettuato il recupero di rifiuti (risale al 9 novembre 1993 il primo dei 18 decreti-legge in tema di gestione dei cosiddetti residui riutilizzabili), in forza delle procedure agevolate stabilite in materia di residui riutilizzabili, sono oggi costrette ad interrompere la propria attività, con intuibili ripercussioni di carattere economico, in quanto non è stato previsto un termine per l'adeguamento amministrativo alle nuove disposizioni, e con inevitabile blocco di buona parte delle attività di recupero regolarmente operanti alla data del 17/4/1998.

In ragione di quanto esposto, consci che un provvedimento amministrativo di rango regionale non possa sopperire né formalmente né sostanzialmente alle numerose carenze ed

imprecisioni contenute nel d.m. 5/2/1998, si sollecita in tempi rapidissimi un intervento di fonte statale che stabilisca, quanto meno, un congruo termine (non inferiore ai tre mesi) per consentire alle aziende interessate di regolarizzare la propria situazione sotto un profilo amministrativo, senza nel frattempo interrompere l'attività in essere, per non trovarsi in una involontaria e diffusa condizione di illegalità.

Nel frattempo nel doveroso tentativo di non esasperare la situazione di confusione e disagio venutasi a determinare, situazione che si segnala nella sua gravità e complessità al competente Ministero dell'ambiente per l'urgente adozione dei suddetti provvedimenti di competenza, si formulano le seguenti precisazioni.

1. Attività e materiali esclusi dall'applicazione del D.M.A. 5 febbraio 1998 e dalla disciplina dei rifiuti in generale

1.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. 5/2/1998, «Le attività di recupero, i procedimenti e i metodi di recupero individuati nell'all. 1 [che contiene le "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi"] devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate». Ne deriva, pertanto, che dall'esercizio di attività di recupero individuate nell'all. 1 al d.m. 5/2/1998 si ottengono, salvo i casi in cui è previsto diversamente, materiali non sottoposti alla disciplina dei rifiuti (a tale proposito si sottolinea che il punto 4 di ogni tipologia di rifiuto elencata nell'all. 1 al d.m. 5/2/1998 individua, infatti, le "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti"). Logicamente e coerentemente a ciò, non si applica la disciplina dei rifiuti ai materiali derivanti da cicli di produzione e di consumo indicati nel predetto all. 1, che presentano, fin dall'origine, senza necessità di essere sottoposti a processi di trattamento finalizzati al recupero, le medesime caratteristiche dei prodotti, delle materie prime e delle materie prime secondarie previste sotto le voci "Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti". Tali materiali restano comunque sottoposti al regime dei rifiuti se non sono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione (art. 3, comma 3).

1.2 Attività di trattamento di materiali (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997) indicati nella legge 19/10/1984, n. 748, recante «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», così come modificata dal decreto legislativo n. 161/1993 (GU n. 122 del 27/5/1993) in attuazione delle direttive 89/284/CEE e 89/530/CEE, salvo i casi espressamente previsti nel d.m. 5/2/1998 (vedasi punto 18, all. 1) ed inoltre alla produzione ed alla gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal d.lgs. 508/1992 recante «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

1.3 (soppresso dalla d.G.R. 14 settembre 2001, n. 2329)

1.4 I materiali, (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997) classificabili come rifiuti pericolosi, elencati nell'all. 1 al d.m. 5/9/1994 (tale esclusione continua ad essere mantenuta fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale relativo al recupero di rifiuti pericolosi).

2. Attività interessate dall'applicazione del D.M.A. 5 febbraio 1998

2.1 Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in esercizio ai sensi del d.m. 5/9/1994 (all. 3) o del d.m. 16/1/1995 e che risultano conformi alle norme tecniche del d.m. 5/2/1998, all. 1 e 2. Gli interessati sono tenuti a trasmettere alla Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 22/1997, la comunicazione di inizio attività (art. 33, comma 1 del medesimo decreto legislativo) entro il 17/5/1998; in questo caso le relative operazioni di recupero possono essere proseguite senza attendere il decorso dei 90 gg. dalla comunicazione.

2.2 Attività di recupero di rifiuti non pericolosi legittimamente in esercizio ai sensi del

d.m. 5/9/1994 (all. 3) o del d.m. 16/1/1995 che non risultano essere conformi, in tutto o soltanto in parte, alla disciplina contenuta nelle norme tecniche generali del d.m. 5/2/1998, allegati 1 e 2. Gli interessati per poter svolgere l'attività con le medesime modalità adottate in precedenza, devono seguire, necessariamente, la procedura amministrativa ordinaria stabilita per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero prevista e regolata dall'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997; circostanza questa, peraltro, già prevista e disciplinata da questa Amministrazione con la d.G.R. n. 3977 del 11/11/1997.

Resta in ogni caso ferma la facoltà di adeguare l'attività al nuovo decreto e pertanto di avvalersi della procedura semplificata di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 22/1997). In ogni caso, nel frattempo l'attività in questione non potrà essere proseguita. Pertanto, onde evitare una sospensione eccessivamente prolungata e penalizzante delle attività da tempo legittimamente in esercizio, a seguito di formale istanza del soggetto interessato (nella quale vengono confermati i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione già a suo tempo presentata ai sensi della previgente normativa) la Provincia competente è invitata a provvedere, in tempi rapidi, al rilascio di una autorizzazione temporanea, attivando contestualmente le procedure di controllo finalizzate ad accertare l'attendibilità e la corrispondenza delle attività in essere con quanto comunicato.

La Provincia, accertata successivamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997, procederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.

Appare opportuno precisare, in particolare, che per la tipologia di rifiuto di cui al punto 16 del d.m. 5 febbraio 1998, all. 1, continua ad essere applicata, per quanto non disciplinato da detta norma tecnica, la direttiva regionale "C" approvata con d.G.R. n. 3246/1995, e successive modificazioni, sia che si tratti di nuove attività che di attività in esercizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

2.3 Attività di recupero che utilizzano materiali che erano esclusi dall'applicazione della previgente disciplina in materia di rifiuti, con particolare riguardo ai materiali elencati nell'all. 1 al d.m. 5/9/1994 (cosiddetti "mercuriali"):

– qualora detti materiali trovino collocazione nell'all. 1 del d.m. 5/2/1998 le relative attività di recupero sono assoggettate, alla stregua di nuove attività, al regime semplificato previsto dall'art. 33 del d.lgs. n. 22/1997; i soggetti interessati sono tenuti pertanto a conformarsi alla nuova disciplina entro il 17/7/1998 ai sensi dell'art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 22/1997;

– qualora i materiali in parola non siano ricompresi nell'all. 1 del d.m. 5/2/1998, per l'esercizio della relativa attività di recupero, dovrà essere seguita la procedura amministrativa ordinaria, descritta al precedente punto 2.2., per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. n. 22/1997; nel frattempo l'attività dovrà essere inevitabilmente sospesa.

È il caso di precisare che tutte le attività di recupero disciplinate dal d.m. 5 febbraio 1998 sono tenute ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22/1997 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico e formulario di trasporto).

A seguito di numerose perplessità manifestate da alcune Province e da soggetti interessati, relativamente alla corretta applicazione della disciplina indicata all'oggetto, ai materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, si evidenzia che qualora l'impiego di detti materiali sia stato previsto nel progetto approvato, tale provvedimento ricomprende la comunicazione ex art. 33 del d.lgs. n. 22/1997 per i materiali conformi al d.m. 5/2/1998, e l'autorizzazione ex art. 28, del medesimo decreto, per gli altri materiali autorizzati. Se l'utilizzazione non è prevista dal progetto approvato e non trova regolamentazione nel d.m. 5/2/1998, l'impiego del materiale in questione è assoggettato alla preventiva autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. n. 22/1997, ovvero, se il materiale risulta individuato nel succitato d.m., alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 22/1997.

In ogni caso per tali materiali si dovrà procedere alla registrazione secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del d.lgs. n. 22/1997; a tali materiali, inoltre, non si applicano gli oneri quali il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, ai sensi della legge regionale n. 27/1996 e successive modifiche (non trattandosi di materiali conferiti in discarica ai fini dello smaltimento definitivo), ed il contributo dovuto ai Comuni sede di discarica ai sensi dell'art. 64-ter della l.r. 33/1985 e successive modificazioni, ovviamente nel rispetto delle quantità previste nel progetto approvato.

Si ravvisa inoltre la necessità di approvare con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 22/1997, il modello concernente la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt 31 e 33 del medesimo d.lgs.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

- 1) di fornire i chiarimenti in premessa esplicitati per la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, della nuova normativa tecnica in materia di rifiuti non pericolosi suscettibili di essere recuperati;
- 2) di approvare il modello concernente la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997;
- 3) di assumere che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo alle Province, nelle more dell'adozione, da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, dei provvedimenti amministrativi di competenza;
- 4) di sollecitare i Ministeri dell'ambiente e dell'industria affinché siano adottati, quanto prima, i provvedimenti di natura amministrativa e/o legislativa di rispettiva competenza;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione regionale;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, alle Province del Veneto, alle altre Regioni nonché alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ALLEGATO ⁽¹⁾

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI _____

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

D.M. 5 febbraio 1998; D. Lgs. n. 22/97 – artt. 31 e 33

DITTA (NOME O RAGIONE SOCIALE): _____

CODICE FISCALE: _____

SEDE LEGALE: COMUNE DI _____

VIA _____

PROVINCIA DI _____

CAP _____ TEL _____ FAX _____

N° iscrizione registro delle imprese: _____

BARRARE LE VOCI INTERESSATE:

- ☐ COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97)
- ☐ INTEGRAZIONE della comunicazione del _____
- ☐ SOSTITUZIONE della precedente comunicazione del _____
- ☐ RINNOVO dell'iscrizione al registro provinciale n. _____

ATTIVITÀ SVOLTA:

- ☐ RECUPERO DI MATERIA
- ☐ RECUPERO DI ENERGIA

L'ATTIVITÀ PRODUCE EMISSIONI IN ATMOSFERA?

- ☐ NO
- ☐ SÌ

LA DITTA HA PRESENTATO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL DPR 203/88 PER I SEGUENTI ARTICOLI

- ☐ NESSUNO
- ☐ 6
- ☐ 12
- ☐ 15

LA DITTA È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PREVISTA DA DPR 203/88?

- ☐ NO
- ☐ SÌ N° _____

L'ATTIVITÀ PRODUCE SCARICHI? (compresi quelli derivanti da acque meteoriche da dilavamento piazzali ove avvengono lavorazioni o vi siano depositi)

- ☐ NO
- ☐ SÌ

LA DITTA HA PRESENTATO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO?

- ☐ NESSUNA
- ☐ IN FOGNATURA AL COMUNE DI _____
- ☐ IN ACQUE SUPERFICIALI-SUOLO ALLA PROVINCIA

LA DITTA È IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO?

- ☐ NO
- ☐ SÌ N° _____ RILASCIATA DAL COMUNE/PROVINCIA

IMPORTANTE: LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE **RINNOVATA OGNI 5 ANNI** E COMUNQUE IN OGNI CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO

¹⁾ Allegato così sostituito con d.G.R. 30 aprile 2003, n. 1200.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO
alle disposizioni del D. Lgs. n. 22/97 e alle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 (art. 21 L. 241/1990)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
residente a _____ provincia _____
via _____ n° _____
legale rappresentante della ditta _____
Con sede legale a:
COMUNE _____ PROVINCIA _____
via _____ n° _____

relativamente alle attività di recupero di cui alla presente comunicazione, dichiara sotto la propria responsabilità (*barrare solo le voci oggetto di dichiarazione*):

- ☐ che il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a stati membri della U.E. ovvero a stati che concedono il trattamento di reciprocità, possiedono i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998;
- ☐ che il recupero di materia avviene ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
- ☐ che il recupero energetico rispetta le condizioni di cui all'art. 4 del D.M. 5 febbraio 1998;
- ☐ che il recupero ambientale individuato nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, avviene secondo le indicazioni dell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998;
- ☐ che l'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi avviene secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998;
- ☐ che le quantità di rifiuti trattati nell'impianto rispettano le condizioni di cui all'art. 7 del D.M. 5 febbraio 1998.

Dichiara, inoltre, di svolgere la/le attività di cui alla presente comunicazione nel rispetto del D. Lgs. n. 22/97 e in conformità delle norme tecniche e alle condizioni specifiche precisate dal D.M. 5 febbraio 1998.

DATA _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. La firma sulla comunicazione del titolare o del legale rappresentante deve essere autenticata, oppure ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, può non essere autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa. L'istanza è ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l'addetto (ad es. spedita per posta), purché alla stessa sia allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allegano alla presente:

1. N. _____ schede "Dati attività di recupero" + "Quadro schematico attività di recupero";
2. N° _____ schede "Quadro descrittivo attività di recupero";
3. Relazione tecnica descrittiva dell'impianto con particolare riferimento: alle modalità di messa in riserva, alle caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento dei rifiuti, allegando le schede tecniche dei macchinari che si intendono impiegare nell'attività;
4. Qualora la ditta effettui la sola messa in riserva R13, da allegare l'elenco delle ditte a cui viene consegnato il rifiuto per ottemperare a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, specificando indirizzo ed estremi delle autorizzazioni in loro possesso;
5. Copia conforme dell'estratto del PRG e relative norme di attuazione;
6. Attestazione della disponibilità dell'area all'attività di recupero (nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà);
7. Copia dell'estratto catastale, in scala 1:2000, con evidenziati fogli e mappali sui quali insiste l'attività;
8. Planimetria della rea in scala non inferiore a 1:1000, riportante l'ubicazione dell'impianto, eventuali aree destinate alla sola messa in riserva, i confini dell'area di insediamento e di quelli di proprietà. Qualora solo parte dell'insediamento sia adibita ad attività di recupero, tale area deve essere opportunamente evidenziata;
9. Nel sacco di recupero ambientale la presente modulistica dovrà essere completata dalla copia del progetto di recupero ambientale approvato dall'autorità competente (comune);
10. Garanzie finanziarie dovute ai sensi della d.G.V.R. 2528/99;
11. Attestazione del versamento annuale del diritto di iscrizione al registro provinciale.

N.B. Le analisi e/o il test di cessione devono essere eseguiti ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni due anni e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

DATI ATTIVITÀ DI RECUPERO
 compilare una scheda per ogni sede dell'attività di recupero

SEDE ATTIVITÀ DI RECUPERO:
 COMUNE DI _____

VIA _____ N° _____

PROVINCIA DI _____

CAP _____ TEL _____ FAX _____

CODICE ISTAT dell'attività _____

N° ISCRIZIONE REA (ex registro ditte) _____

LEGALE RAPPRESENTANTE: _____

ULSS di competenza: _____

TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE _____

DESTINAZIONE URBANISTICA dell'area sede dell'attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del Comune): _____

DATI CATASTALI dell'area: Mappali _____
 Foglio _____
 Censuario di _____

1) QUADRO SCHEMATICO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO
 D.Lgs n. 22/97 e D.M. 5 febbraio 1998
 compilare un quadro schematico per ogni sede attività di recupero

TIPOLOGIA RIFIUTI *		ATTIVITÀ DI RECUPERO *		CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI *	
	Paragrafo D.M. 5/2/98	CER	Paragrafo D.M. 5/2/98	Sigla R/N	Paragrafo D.M. 5/2/98
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI TRATTATI:
 Ton./anno: _____ Volume mc/anno: _____

CAPACITÀ MASSIMA DI RIFIUTI STOCCABILI NELL'IMPIANTO PRIMA DEL TRATTAMENTO:
 Ton.: _____ Volume mc: _____

CAPACITÀ MASSIMA DI RIFIUTI STOCCABILI NELL'IMPIANTO RELATIVA ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PER LE QUALI VIENE EFFETTUATA LA SOLA MESSA IN RISERVA R13:
 Ton.: _____ Volume mc: _____

* Sigle Tipologia rifiuti: Paragrafo D.M. 5/2/98: riportare il n° di paragrafo che indica la "Tipologia"
 CER: riportare il codice europeo rifiuti

 Attività di recupero: Paragrafo D.M. 5/2/98: riportare il n° di paragrafo che indica l'Attività di recupero, specificato fino alla lettera (quando è presente)
 Sigla R/n: riportare la sigla dell'attività di recupero dell'all. C del d.lgs. 22/97, come individuata nel D.M. 5/2/98. Se si svolgono 2 attività, riportare tutte e due le sigle R (es.: messa in riserva e riciclo: R13 e R(n), dove (n) è individuato dal D.M. 5/2/98)

 Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti:
 Paragrafo D.M. 5/2/98: per il recupero di materia si riporta il n. di paragrafo dell'all. 1) che individua le "Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti", specificato fino alla lettera (quando è presente). Per il recupero di energia riportare solo la dicitura "RECUPERO DI ENERGIA"

2) QUADRO DESCRITTIVO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO Compilare un quadro descrittivo per ogni paragrafo dell'allegato 1 suballegato 1, allegato 2 suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 (es.: <i>se unico quadro descrittivo per il paragrafo 1.1, riportando nella "tipologia del rifiuto" tutti i CER corrispondenti che si vogliono recuperare</i>) Compilare in stampatello utilizzando la terminologia del D.M. 5 febbraio 1998
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO – CER:
PROVENIENZA DEL RIFIUTO: CODICI ISTAT ATTIVITÀ di provenienza:
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: • Certificato di analisi ☐ allegato ☐ da presentare entro 180 gg. ☐ non richiesto • Test di cessione ☐ allegato ☐ da presentare entro 180 gg. ☐ non richiesto
ATTIVITÀ DI RECUPERO:
CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E/O PRODOTTI OTTENUTI:

ANALISI CHIMICO-FISICHE

(art. 8 D.M.A. 5 febbraio 1998)

**Elenco provvisorio delle tipologie di rifiuto che necessitano di analisi chimico-fisica
da allegare alla Comunicazione di Inizio Attività**

(art. 31 D. Lgs. 22/97)

(omissis)